

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 240
DEL 30 DICEMBRE 2010

Articolo 1

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all' art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nell'ambito delle disponibilità di bilancio derivanti dal fondo di finanziamento ordinario o da altre fonti di finanziamento.
2. L'attività di ricerca, cui correlare il conferimento degli assegni, deve avere carattere continuativo, ossia non meramente occasionale e durata temporalmente definita.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - per "assegni", quelli di cui al precedente comma 1. Tali assegni sono attribuiti per aree di interesse o nell'ambito di specifici programmi e progetti di ricerca o di una fase di essi, ivi compresi quelli svolti in regime di compartecipazione;
 - per "Responsabile scientifico", il Tecnologo o il Ricercatore ASI al quale è affidata la gestione del programma di ricerca nel cui ambito si svolge l'attività di collaborazione oggetto degli assegni. Per specifiche e motivate esigenze, il Responsabile Scientifico può essere una figura diversa dal Tecnologo o Ricercatore;
 - per "assegnista", il titolare degli assegni;
 - per "area scientifica di interesse", l'area CUN, il macro settore concorsuale o il settore concorsuale (così come definiti nel DM 336/2011), uno o più SSD (settor scientifico-disciplinare) ovvero un insieme di discipline facenti riferimento ad un SSD;
 - per "specifici programmi e progetti di ricerca", le attività di ricerca effettuate in relazione a programmi dotati di propri finanziamenti (ad es. progetti coperti da fondi derivanti dal Fondo Sociale Europeo - *FS.E.*, progetti di ricerca finanziati da ASI, progetti a carico di particolari finanziamenti regionali, nazionali e internazionali o legati a specifiche convenzioni conto terzi o stipulate con Regioni, imprese, fondazioni, organismi internazionali, etc.).

Articolo 2

Criteri generali

1. Le selezioni degli assegnisti e il conferimento degli assegni rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza ed efficienza. Le procedure di selezione dei candidati assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
2. L'ASI si avvale di tecnologie informatiche per assicurare la celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
3. I bandi di selezione per il conferimento di assegni di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti potranno prevedere procedure peculiari qualora le stesse siano stabilite dai predetti programmi.
4. Le selezioni vengono indette previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ASI della programmazione annuale delle attività di sostegno alla ricerca, redatta in base alla ricognizione del fabbisogno delle attività di ricerca.
5. La ricognizione del fabbisogno delle attività di ricerca, operata dal Direttore generale dell'Agenzia, stabilisce, sulla base del Programma Triennale delle Attività (PTA) vigente, i profili, la tipologia e il numero degli assegni da porre a bando, ripartendo la disponibilità tra specifici programmi di ricerca e aree scientifiche di interesse.
6. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'ASI.

Articolo 3

Tipologie di assegni

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della Legge 240/2010, si individuano le seguenti tipologie di assegno di ricerca e i requisiti che devono possedere i candidati che intendano partecipare alle relative procedure selettive:
 - assegni di ricerca "junior" conferiti a studiosi in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. n. 509/'99, ed in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito al termine di un corso di durata minima triennale, ovvero di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca che includa almeno 3 anni di documentata esperienza professionale post-laurea in attività di ricerca;
 - assegni di ricerca "senior" conferiti a studiosi in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. n. 509/'99, in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito al termine di un corso di durata minima triennale e che abbiano svolto documentata attività di ricerca post-dottorato per almeno due anni presso strutture pubbliche e/o private.
2. Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia. L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico bando di selezione, dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6 del presente regolamento. Il mancato riconoscimento del titolo di studio comporta l'esclusione del candidato.
3. I requisiti, specificati nei relativi bandi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione. La valutazione del possesso del requisito sull'attività di ricerca post-laurea o post-dottorato, se richiesta, è demandata al giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice.

Articolo 4

Durata degli assegni

1. L'assegno di ricerca avrà una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a sei anni, come previsto dall'art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010, novellato dall' art. 6, comma 2 bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso le Università di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti pubblici di ricerca e con gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. n. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 240/2010.

Articolo 5

Bandi di selezione e modalità di presentazione delle domande

1. Gli assegni sono conferiti in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per titoli ed esami. È possibile pubblicare bandi relativi ad una o più aree scientifiche di interesse oppure relativi a specifici programmi di ricerca.
2. I bandi devono prevedere:

- l'identificazione delle aree scientifiche di interesse e del titolo del programma di ricerca cui l'attività di collaborazione si riferisce;
 - il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare, ove applicabile;
 - la tipologia, il numero, la durata e l'importo degli assegni da conferire;
 - i titoli scientifico-professionali richiesti quale requisito di partecipazione;
 - la tipologia di titoli ed esami oggetto di valutazione;
 - la presentazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca che costituirà titolo valutabile da parte della Commissione;
 - i requisiti linguistici richiesti;
 - l'indicazione del Responsabile scientifico;
 - il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione che non potrà comunque essere inferiore ai 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma 5;
 - la soglia minima di punteggio totale per il conferimento dell'assegno che, comunque, non può essere inferiore a 75/100.
3. Se non costituiscono requisito di partecipazione, il bando può prevedere, tra i titoli valutabili, il dottorato di ricerca, il completamento del triennio del corso di dottorato, i diplomi di Master, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti sia in Italia che all'estero, lo svolgimento di documentata attività di ricerca *post-lauream* presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero. Il bando può prevedere la richiesta ai candidati di fornire un numero massimo di pubblicazioni scientifiche (tra cui la tesi di dottorato può essere inclusa) su cui la Commissione possa esprimere una valutazione specifica. Il bando può prevedere quale requisito di partecipazione all'assegno di ricerca "junior" il dottorato di ricerca. Il bando può prevedere come requisito di partecipazione un limite massimo di anni dal conseguimento della laurea, ovvero del dottorato di ricerca.
 4. Il bando di selezione, che può essere accompagnato da un estratto in lingua inglese, è reso pubblico, a cura della competente Unità, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, Concorsi ed Esami, sul sito web dell'ASI www.asi.it, del MIUR e dell'Unione Europea, oltre che con ulteriori modalità che possano assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi. In caso di contrasto farà fede il bando in lingua italiana.
 5. Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre apposita domanda entro il termine e secondo le modalità fissati dal bando. Le domande e gli eventuali allegati possono essere redatti in lingua italiana o inglese. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una copia del documento di identità del candidato, pena l'inammissibilità della candidatura.
 6. Alla domanda gli aspiranti devono inoltre allegare:
 - il *curriculum* scientifico-professionale recante l'esatta indicazione dei requisiti posseduti ai fini dell'accesso alla selezione;
 - la puntuale descrizione dei titoli che si intendono far valere;
 - l'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche di cui siano eventualmente in possesso;
 - il progetto di ricerca;
 - qualsiasi altro documento previsto specificamente nel bando.
 7. Chi intenda partecipare a più selezioni, sarà tenuto a presentare distinte domande.
 8. Il bando potrà prevedere modalità telematiche per l'inoltro della documentazione necessaria alla partecipazione alle selezioni.
 9. L'ASI si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande e nel *curriculum* dai candidati riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.

10. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore generale può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 6

Commissione giudicatrice e svolgimento della selezione

1. La Commissione giudicatrice dei concorsi è nominata con decreto del Direttore generale dell'ASI. La Commissione è composta da tre componenti ivi incluso il Responsabile scientifico dell'attività di ricerca, con livello non inferiore al III Tecnologo o Ricercatore, di cui un componente con funzioni di presidente ed un altro con funzioni di segretario, come stabilito nel decreto di nomina della Commissione. Nel caso di assegni banditi dall'ASI in cui la sede dell'attività di ricerca sia stabilita fin dalla pubblicazione del bando presso altra Istituzione, italiana o straniera, sulla base di accordi e/o convenzioni, le modalità di svolgimento della selezione e di partecipazione dell'ASI alle commissioni giudicatrici saranno stabilite nell'ambito degli accordi e/o convenzioni medesime.
2. La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti: fino ad un massimo 60 punti per i titoli e fino ad un massimo di 40 punti per gli esami.
3. Per risultare idonei i candidati devono ottenere un punteggio almeno di 45 punti per i titoli e almeno 30 punti per gli esami.
4. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca per cui l'assegnista è selezionato. Tali criteri e parametri devono ispirarsi ai principi ed ai valori della Carta Europea dei Ricercatori e possono includere, per quanto riguarda i titoli, la valutazione del voto di laurea, dell'attinenza del dottorato di ricerca al profilo scientifico del bando e della qualità e impatto scientifico della ricerca svolta, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero. In particolare, costituirà titolo preferenziale, ove non costituisca requisito, ai fini dell'attribuzione degli assegni, il dottorato o il titolo equivalente conseguito all'estero.
5. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante la valutazione dei seguenti elementi:
 - A. titoli ivi inclusi le pubblicazioni e il progetto di ricerca;
 - B. esami: colloquio orale ed eventuali altre prove.Il colloquio è pubblico. I candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e alle altre prove previste dai bandi ricevono la relativa comunicazione, con le modalità previste dai bandi stessi, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova.
6. Espletato il colloquio e le eventuali ulteriori prove previste dal bando nelle modalità ivi indicate, la Commissione forma una graduatoria per ciascun bando o per ciascuna area scientifica, secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, della preferenza per il candidato più giovane di età. La Commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato e indica il vincitore, ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più assegni. La Commissione conclude la propria attività entro 90 giorni dalla data del provvedimento di nomina, salvo diversa specificazione nello stesso, o, in caso siano previste prove scritte, entro 90 giorni dalla data di svolgimento degli scritti.
7. Il Direttore generale, con proprio provvedimento pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, procede all'approvazione della graduatoria di merito e alla nomina del vincitore.

Articolo 7

Conferimento degli assegni di ricerca

1. Il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore viene comunicato al vincitore medesimo entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia Spaziale Italiana.
2. Il vincitore, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione e la documentazione di cui al successivo art. 8.
L'assegno di ricerca viene conferito mediante stipula di apposito contratto individuale che disciplina lo svolgimento delle attività, sulla base del relativo decreto del Direttore generale.
3. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, verrà sottoscritto per accettazione il codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia Spaziale Italiana. Il titolare di assegno di ricerca è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dall'ASI.

Articolo 8

Documentazione

1. Il vincitore della selezione dovrà presentare alla competente Unità in merito alla gestione delle risorse umane, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R.445/2000:
 - autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
3. La documentazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero con altri strumenti telematici indicati nel bando, entro il termine suindicato.
4. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del ASI, www.asi.it, della graduatoria finale i candidati possono chiedere all'Agenzia con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
5. L'ASI provvederà a detta restituzione tramite contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.
6. Trascorso il suddetto termine, l'ASI non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e procederà al macero del suddetto materiale.

Articolo 9

Svolgimento dell'assegno di ricerca presso l'ASI o presso altre Istituzioni

1. L'attività dell'assegnista presso l'ASI si svolge in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, con il solo obbligo di frequentare regolarmente la sede primaria

assegnata per l'intero periodo di durata dell'assegno, secondo il programma di ricerca e le indicazioni fornite dal Responsabile scientifico e, in base alle necessità del programma di ricerca in collaborazione con il personale della Struttura ospitante, con le specifiche responsabilità connesse al raggiungimento degli obiettivi scientifici.

2. L'assegnista si impegna a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel programma di ricerca.
3. L'assegnista svolge l'attività di ricerca, utilizzando le facility e i laboratori a disposizione dell'ASI anche sulla base di accordi con altri enti.
4. Il bando potrà prevedere lo svolgimento dell'attività di ricerca presso altro Ente e/o Istituzione, anche straniera, in virtù di appositi accordi.
5. L'eventuale attività di ricerca da svolgersi all'esterno della sede dell'ASI dovrà essere proposta dal Responsabile scientifico delle attività di ricerca nel progetto di formazione preventivamente approvato.
6. Nel corso del programma di formazione il Responsabile scientifico delle attività di ricerca, al fine di ottimizzare i risultati e la qualità della formazione, potrà variare la sede e i tempi delle attività di ricerca, qualora tale modifica sia coerente col progetto iniziale.
7. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e scientifico, di cui l'assegnista entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca, dovranno essere considerati strettamente riservati salvo diversa indicazione da parte del Responsabile scientifico.
8. Il titolare dell'assegno è tenuto ad osservare i principi di diligenza e lealtà, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il codice di comportamento dei dipendenti ASI e a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni legate alla propria attività di ricerca.
9. Il Responsabile scientifico è tenuto a segnalare tempestivamente al Direttore generale le eventuali inadempienze dell'assegnista anche ai fini della sospensione dell'erogazione dell'assegno, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di risoluzione di diritto del contratto. In assenza di tali segnalazioni, l'assegnista viene considerato a tutti gli effetti adempiente.

Articolo 10

Decadenza e rinuncia all' assegno di ricerca

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'ASI la dichiarazione di accettazione e relativa documentazione di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
2. Il titolare dell'assegno di ricerca che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno, con motivato provvedimento del Direttore generale, assunto su proposta del Responsabile scientifico.
3. Qualora il titolare dell'assegno di ricerca, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione all'ASI.
4. Ove la suddetta rinuncia sia formalizzata entro dodici mesi dall'inizio delle attività di ricerca, si farà luogo allo scorrimento della relativa graduatoria, sentito il parere del Responsabile scientifico.

Articolo 11

Incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell'attività

1. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'ASI o da altri Enti e Istituzioni di ricerca.

2. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare Master, corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio, previo parere favorevole del Responsabile scientifico.
3. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'ASI con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato e il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010.
4. La titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno. I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.
5. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità, per l'attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall' assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.
6. L'assegnista può partecipare a gruppi di lavoro e a progetti di ricerca dell'ASI, con compiti di studio e ricerca, e frequentare i corsi di formazione ed arricchimento professionale organizzati dall' ASI per il personale dipendente.

Articolo 12

Trattamento economico

1. L'importo dell'assegno di ricerca, nel rispetto dell'importo minimo indicato nel DM n. 102 del 9 marzo 2011, è fissato per ciascuna delle tipologie di assegni di cui al precedente articolo 3 nelle misure seguenti:
 - assegni di ricerca "junior" € 24.000,00;
 - assegni di ricerca "senior" € 29.000,00.
2. Nel caso di svolgimento della ricerca presso una Istituzione straniera, per cui la sede dello svolgimento delle attività di ricerca sia stabilita all' estero fin dalla pubblicazione del bando, il trattamento economico di cui al precedente comma 1 è elevabile fino ad un massimo del 50%.
3. I predetti importi sono al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e vengono erogati in rate mensili posticipate.
4. Gli oneri assicurativi obbligatori sono a carico dell'ASI.
5. L'assegnista ha l'onere di effettuare l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS.
6. Ove il Responsabile scientifico segnali al Direttore generale ed alla Unità competente in materia di risorse umane eventuali inadempienze del titolare dell'assegno di ricerca, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'assegno, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di decadenza ai sensi dell'art. 10 comma 2.

Art. 13

Trattamento economico di missione

1. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'ASI inquadrati al III livello professionale.
2. Il trattamento economico per le missioni all'estero di cui al precedente comma 1 sarà riconosciuto per soggiorni all' estero fino a un massimo di tre mesi consecutivi.

Articolo 14

Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali

1. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di

cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e ss.mm.ii., in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia e di congedo facoltativo, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'ente presso cui l'assegnista è iscritto per la Gestione separata ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'ASI fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Articolo 15

Valutazione dell'attività svolta e rinnovo dei contratti

1. I titolari dell'assegno di ricerca sono tenuti a presentare al termine di ciascun anno una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta al Responsabile scientifico che dia atto dei metodi di ricerca applicati e dei risultati conseguiti. La relazione deve essere corredata da un giudizio positivo del Responsabile scientifico. Qualora il Responsabile scientifico valuti negativamente l'attività, dovrà darne adeguata motivazione ed in tale ultima ipotesi, si applica quanto disposto dall'art. 10 comma 2.
2. I titolari dell'assegno di ricerca, al fine di ottenere un rinnovo del contratto nei limiti previsti dal precedente art. 4, devono trasmettere al Responsabile scientifico e alla competente Unità in merito alla gestione delle risorse umane una relazione particolareggiata sulle attività svolte. Tale relazione, unitamente ad una motivata relazione sull'attività svolta dall'assegnista da parte del Responsabile scientifico, sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che, con proprio provvedimento, delibererà il rinnovo del contratto.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e per le successive eventuali finalità legate alla gestione, durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, del relativo rapporto tra l'ASI ed il vincitore del bando.
2. I dati personali raccolti verranno trattati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Detti dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.
3. L'autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al Capo III del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare, limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'ASI, contattando il Responsabile della Protezione dei dati personali dell'ASI all'indirizzo Agenzia Spaziale Italiana - Responsabile della Protezione dei dati personali, via del Politecnico snc, 00133 Roma, o all'indirizzo di posta elettronica rpd@asi.it.

Articolo 17

Disciplina transitoria

1. I contratti relativi ad assegni di ricerca stipulati ai sensi della previgente normativa e in essere alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, continueranno a essere disciplinati dalla normativa di riferimento (L. 449/1997).
2. Ai contratti relativi ad assegni di ricerca in corso conferiti a seguito dell'entrata in vigore della L. 240/2010 e disciplinati dalla predetta Legge si applicano le norme contenute nel presente regolamento, ad esclusione del trattamento economico che rimane invariato anche in caso di rinnovo.

Articolo 18

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASI.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nell'art 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla vigente normativa in materia.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente "*Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana*", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI con deliberazione n. 68/2016 del 23 maggio 2016.
4. Le procedure applicative del presente Regolamento trovano regolamentazione in apposito Disciplinare per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana.